



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favaro, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 40609 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, e vertente

TRA

ALFABETICO (P.IVA/C.F. ...) in persona del Curatore dott.ssa ...
rappresentato e difeso dall'avv. Fabiana Chioini, presso il cui studio in Milano, via Antonio Kramer n. 21 è
elettivamente domiciliato, in virtù di procura in calce all'atto di citazione

ATTORE

E

BANCO BPM S.P.A. (P.IVA. 09722490969), in persona del procuratore speciale Giuseppe Lombardozzi,
rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Manzone, Umberto Morera e Claude Benz, elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Corso Venezia n. 10, in virtù di procura in calce alla
comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

OGGETTO: azione di risarcimento del danno ex artt. 2043 c/o ex 1218 c.c.

CONCLUSIONI

all'udienza del 15 marzo 2023, le parti hanno così concluso

Per il fallimento attore: *"Voglia Codesto Onorevole Tribunale, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare:*

Nel merito:

- accertata e dichiarata la responsabilità di BANCO BPM S.p.A. ex art. 2043 c.c. per violazione della normativa anticiclaggio di cui al d. lgs. n. 231/2007 (nella formulazione vigente all'epoca dei fatti) e dei principi generali di sana e prudente gestione dell'attività bancaria e di bank regulatory compliance e, in particolare, per avere in violazione dei doveri di vigilanza e controllo: a) dato corso, b) omesso di segnalare e c) incoraggiato le operazioni palesemente "sospette" di cui in atti, dichiarare tenuto e condannare BANCO BPM S.p.A. a risarcire i danni subiti dal ...
zione, che si quantificano nella somma di € 467.230,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, o la diversa somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia, e oltre il danno morale ex art. 2059 c.c. da liquidarsi in via equitativa;
- accertata e dichiarata la responsabilità di BANCO BPM S.p.A. ex art. 1218 c.c. per aver dato corso, nell'ambito del rapporto di conto corrente identificato dall'IBAN IT95X0503411107000000009556 intrattenuto con la ...
loop con la Banca convenuta, Agenzia n.7 di Bergamo, Piazza Filiberto 1, alla negoziazione di ben 10 assegni bancari recanti firma di traenza iclu oculi apocrifa e/o palesemente irregolari per mancanza del timbro della Cooperativa in bonis, dichiarare tenuto e condannare BANCO BPM S.p.A. a risarcire i danni subiti dal ...
ALI Società Cooperativa in Liquidazione, che si quantificano nella somma di € 28.650,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, o la diversa somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia;



• *dichiarare tenuto e condannare BANCO BPM S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento ex art. 96 c.p.c., in favore del* _____ *liquidazione, da*

liquidarsi in via equitativa;

In via istruttoria:

• *ammettersi la prova per testi articolata con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del 23 luglio 2021, limitatamente ai capitoli non ammessi, ovvero quelli di cui ai nn. da 1 a 18, da 20 a 33 e n. 37, con i testi ivi indicati;*

• *disporre, ex art. 210 c.p.c., che BANCO BPM S.p.A. depositi in giudizio i messaggi di "alert" generati in via automatica dal sistema informatico del BANCO BPM S.p.A. nell'anno 2016 in relazione ad operazioni bancarie richieste nel medesimo periodo dalla _____ p., come da Istanza formulata nelle Note di Trattazione Scritta del 5 novembre 2021 per la trattazione dell'udienza 10 novembre 2021;*

• *autorizzare il deposito in giudizio della documentazione di cui alla nota di deposito del 7 giugno 2022 (vale a dire, sub doc. 28, l'Ordinanza decisoria del Tribunale di Bergamo del 11.05.2022, sub doc. 29, l'Istanza per l'autorizzazione all'estrazione di copie e, sub doc. 30, la corrispondenza intercorsa con la Cancelleria del Tribunale di Bergamo e l'autorizzazione del Giudice del Lavoro all'estrazione di copia);*

• *Con rifusione delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, maggiorate del 15% ex art. 2 DM 55/2014, nonché con l'aumento del 30% ex art. 4, comma 1bis DM 55/2014 per essere stati gli atti del giudizio redatti con tecniche informatiche (navigazione ipertestuale e collegamenti ipertestuali ai documenti) idonee ad agevolare la consultazione"*

per parte convenuta: *"Piacchia a codesto ecc.mo Tribunale, per i motivi indicati in atti difensivi e respinta ogni avversa eccezione, deduzione, domanda e richiesta:*

— in via pregiudiziale: accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti in atti, il difetto di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire della _____ SOC. COOP. IN FALLIMENTO E IN LIQUIDAZIONE;

— nel merito: rigettare tutte le domande della _____ IN FALLIMENTO E IN LIQUIDAZIONE, siccome inammissibili, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate.

Con vittoria delle spese di lite."

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il _____ società cooperativa in liquidazione n _____ ha convenuto in giudizio la società Banco BPM, chiedendo di accertare la responsabilità extracontrattuale della banca ai sensi dell'art. 2043 c.c. per violazione della normativa antiriciclaggio di cui al d. lgs. n. 231/2007 e dei principi generali di sana e prudente gestione dell'attività bancaria e di *bank regulatory compliance*, nonché di condannarla al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla massa dei creditori, quantificato in euro 467.230,00, oltre a rivalutazione e interessi, e del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c. Sotto un diverso profilo, il fallimento ha chiesto di accertare la responsabilità contrattuale della banca, ai sensi dell'art. 1218 c.c., per aver consentito la negoziazione di assegni la cui firma è stata disconosciuta dal traente o, comunque, irregolari perché non recavano il timbro della società, e di condannarla al risarcimento del danno, quantificato in euro 28.650,00 oltre a rivalutazione e interessi.

Parte attrice, a sostegno delle domande proposte, ha dedotto che:

- la società cooperativa _____ era stata costituita nell'anno 2014 e il signor _____ a _____ aveva assunto la carica di Amministratore Unico;
- a distanza di circa tre anni, in data 14 dicembre 2017 la cooperativa era stata posta in liquidazione volontaria e successivamente, con sentenza r _____, era stata dichiarata fallita;
- al momento dell'introduzione del giudizio, sui fatti relativi alla costituzione delle società e su quelli che avevano portato suo fallimento, erano in corso indagini della Direzione Investigativa antimafia;



- nel corso della sua attività, la società [redacted] aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente con il Banco BPM, acceso presso l'agenzia n. 7 di Bergamo;
- tale conto corrente era stato oggetto di sequestro nel 2017, a seguito di indagini svolte dalla Procura di Brescia, ed era stato chiuso in data 11 agosto 2017;
- su tale conto era stato delegato ad operare il signor [redacted], in virtù di una delega con firma disgiunta rispetto a quella dell'Amministratore Unico;
- dal mese di gennaio 2016 al mese di gennaio 2017 sul conto corrente intestato alla cooperativa, erano stati tratti dal signor [redacted] i assegni bancari, tutti "all'ordine di me stesso", incassati presso l'Agenzia n. 7 di Bergamo, per un importo complessivo di euro 421.250,00;
- l'emissione di questi assegni si era tradotta in una palese elusione delle norme limitative al prelievo contante, trattandosi di prelievi di ingenti somme di denaro ai danni della cooperativa;
- la banca aveva consentito e, anzi, incoraggiato queste operazioni anomale, suggerendo l'utilizzo di queste modalità di prelievo (ossia a mezzo assegni emessi "all'ordine di me stesso", come dichiarato dal signor [redacted] nel corso delle indagini), rendendosi complice di una condotta illecita e disattendendo ai suoi obblighi di vigilanza e controllo, tra l'altro aggravati dal fatto che la società cooperativa, all'epoca, si trovava già in una condizione di crisi, come risultava dai bilanci già nel 2015;
- sotto un diverso profilo, la banca aveva consentito la negoziazione di assegni, per l'importo complessivo di euro 28.650,00, che erano irregolari per la mancanza del timbro della società attrice e, in relazione a due assegni, la cui firma era stata disconosciuta dal traente, come da dichiarazioni rese nel corso delle indagini penali dallo stesso signor [redacted];
- la società [redacted] faceva parte di un gruppo di società cooperative riconducibili al signor [redacted] SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE (S.C.C.O.P.) che avevano acceso conti presso la medesima filiale della Banca convenuta e avevano indicato come delegato ad operare sui conti il signor [redacted] il quale, nel solo anno 2016, aveva prelevato in contanti, tramite assegni bancari, la complessiva somma di euro 2.360.240,00;
- in relazione alla società [redacted], il signor [redacted] aveva anche prelevato denaro contante, quale intestatario di una carta ricaricabile "YouBusinessCard", tra il 2016 e il 2017, per la somma complessiva di euro 45.980,00.

Il fallimento attore ha preliminarmente chiesto la riunione di questo giudizio a quello recante r.g. 61351\2019 introdotto dalla Liquidazione coatta amministrativa della società [redacted] s.c. coop. in liquidazione nei confronti del banco BPM per fatti analoghi a quelli oggetto della presente causa. Nel merito, il fallimento ha invocato la responsabilità extracontrattuale della banca per aver violato la normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs. n. 231\2007 e, in particolare, l'art. 23 comma 3 vigente *ratione temporis*, in virtù del quale la banca si doveva astenere dall'eseguire operazioni per le quali poteva sospettare collegamenti con attività di riciclaggio e avrebbe dovuto inviare all'U.I.F. la segnalazione di operazione sospetta. Inoltre, doveva considerarsi violato anche il limite all'uso di denaro contante di cui all'art. 49 d.lgs. 231\2007, applicabile anche in caso di operazione frazionata, quale quella rilevante nella specie. Ancora, l'art. 41 d.lgs. 231\2007 includeva tra gli elementi rilevanti per considerare un'operazione sospetta anche il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante. Tra gli indici di anomalia individuati dalla Banca d'Italia (delibera 24 agosto 2010 n. 616), ricorrenti nel caso di specie, vi era il compimento di operazioni improvvise e circoscritte in un limitato periodo di tempo, effettuate con riferimento a rapporti con regolare andamento, realizzate mediante cambio di assegni propri in contanti, di elevato importo o a cifra tonda, o versamento di assegni il cui importo è successivamente trasferito a terzi (indicatore n. 6.1) o il ricorso a



tecniche di frazionamento dell'operazione con presumibili finalità elusive degli obblighi di adeguata verifica o di registrazione, in assenza di giustificate esigenze rappresentate dal cliente (indicatore n. 10).

Nel caso in esame i prelievi effettuati non dovevano essere eseguiti e, comunque, la banca avrebbe dovuto segnalarli quali operazioni sospette, tenuto conto dell'elevata frequenza dei prelievi (quasi giornaliera), dell'entità dei singoli importi prelevati (appena al di sotto della soglia normativamente prevista per il prelievo di contante ex art. 49, c. 1, d. lgs. n. 231/2007 all'epoca vigente) e dell'ammontare dell'importo complessivamente prelevato nell'arco di tempo considerato, che rappresentavano indizi della finalità elusiva rispetto alle norme antiriciclaggio.

Sotto un diverso profilo, il fallimento ha invocato la responsabilità contrattuale della banca per violazione dovere di diligenza professionale richiesto, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. nello svolgimento dell'attività bancaria.

In particolare, parte attrice ha invocato la responsabilità della convenuta per aver consentito la negoziazione di due assegni la cui firma era stata disconosciuta dal traente. Si trattava, in particolare, dell'assegno bancario n. 0111664063-04 tratto su Credito Bergamasco in data 08.06.2016 all'ordine di _____ o, per l'importo di € 4.000,00, e dell'assegno bancario n. 0111666133-07 tratto su Credito Bergamasco in data 19.07.2016 all'ordine di _____ o, per l'importo di € 4.700,00. Il disconoscimento delle firme di traente emergeva dalle dichiarazioni rese dal signor _____ i nel corso delle indagini penali. La banca non aveva verificato l'autenticità delle firme apposte sui due assegni cagionando così un danno alla società pari all'importo dei predetti assegni.

Analoghi rilievi sono stati svolti in merito alla negoziazione degli assegni che non recavano il timbro della cooperativa e, quindi, presentavano un'irregolarità che avrebbe dovuto indurre la banca ad una maggiore accortezza.

La difesa del fallimento ha infine invocato la responsabilità della banca per aver concorso nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, avendo suggerito al signor _____ la modalità di prelievo del denaro, consentendogli così di sottrarre beni alla garanzia dei creditori o comunque di aggravare lo stato di insolvenza della cooperativa.

1.2. Si è costituita la società Banco BPM, eccependo, in via preliminare, la nullità della citazione per incertezza della *causa petendi*, non avendo il fallimento indicato, se non in termini assolutamente generici, i fatti o comportamenti posti a fondamento delle domande proposte nei confronti della banca e precisamente della sua responsabilità.

La banca ha poi eccepito il difetto di legittimazione del fallimento e la sua carenza di interesse ad agire non avendo parte attrice chiarito come la presunta violazione, da parte della convenuta, della normativa dettata in materia di antiriciclaggio avesse leso la sua sfera giuridica al punto da legittimarla ad invocare il risarcimento del danno. Secondo la difesa di parte convenuta, la normativa di cui al d.lgs. n. 231/2007 assolverebbe ad una funzione di prevenzione, essendo finalizzata ad assicurare l'integrità del sistema e la correttezza di comportamenti e imporrebbe meccanismi di collaborazione tra operatori, Autorità amministrative e investigative. Nel caso di specie, tali obblighi di collaborazione erano stati assolti dalla banca che sin dall'anno 2015 era stata contattata dalla D.I.A. nell'ambito di alcuni accertamenti disposti dalla Procura di Brescia e aveva fornito documenti e informazioni relativi a diverse società, tra cui la cooperativa _____ sempre nel 2015, la banca aveva effettuato alcune segnalazioni di operazioni sospette, alla luce della documentazione fornita alla DIA. Analogamente, a seguito di ulteriori richieste di informazioni e integrazioni documentali e del sequestro dei rapporti intestati, tra le altre, alla società _____, la banca aveva effettuato un'ulteriore segnalazione di operazioni sospette nel mese di febbraio 2017. In tal modo, la banca aveva adempiuto ai propri obblighi di collaborazione attiva e



passiva, inviando alle autorità investigative la documentazione richiesta e inoltrando alla U.I.F. le segnalazioni di operazioni sospette ritenute opportune. Ciò senza considerare che, se anche vi fossero state violazioni da parte della banca, queste non avrebbero avuto alcun diretto collegamento causale con la gestione del conto corrente della cooperativa [redacted] li, già oggetto di indagine penale sin dall'anno 2015 e, anzi, qualunque eventuale iniziativa della banca avrebbe interferito con le indagini in corso.

Inoltre, secondo la difesa della banca, in base alla normativa antiriciclaggio non vi sarebbe alcun obbligo della banca di impedire l'operazione ma, al più, di astenersi dal relativo compimento prima di aver effettuato la dovuta segnalazione agli organi competenti, ai sensi degli artt. 23 e 41 d.lgs. 231/2007 *ratione temporis* applicabili. In questa prospettiva, la difesa della banca ha anche evidenziato che, corrispondendo la funzione della segnalazione ad una logica di prevenzione delle frodi, nel caso in cui il sistema si sia già attivato - come nella fattispecie attraverso le indagini della DIA - la segnalazione rappresenta un mero adempimento di carattere burocratico a carico dell'intermediario, la cui tempestività o meno può essere oggetto di valutazione da parte del Ministero dell'economia per un'eventuale sanzione amministrativa o da parte della banca stessa nella valutazione della condotta dei propri dipendenti; dovrebbe invece escludersi, in assenza di una precisa norma che attribuisca una tale facoltà, la possibilità per un terzo (qui, il fallimento della cooperativa) di contestare all'intermediario la supposta inadempienza ai doveri antiriciclaggio.

Ancora, secondo la difesa di parte convenuta, nel caso di specie non vi sarebbero stati nemmeno i presupposti della segnalazione, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 231/2007 circa la nozione di riciclaggio e dei presupposti in presenza dei quali sorgerebbe l'obbligo della banca di inoltrare la segnalazione, dovendosi invece escludere l'esistenza di un generale obbligo dell'intermediario di vigilare genericamente sull'operatività complessiva dei propri clienti.

Quanto alle specifiche operazioni contestate, la banca ha rilevato come integrasse una pratica bancaria usuale quella dell'emissione di assegni all'ordine del traente, evidenziando quindi la liceità di questa modalità operativa.

In merito agli assegni irregolari, in quanto privi del timbro della società, si trattava di assegni in cui la firma era *ictu oculi* riferibile al signor [redacted] ossia al soggetto che si era recato allo sportello così che l'operatore, previa sua identificazione, aveva in buona fede dato seguito alla negoziazione del titolo; peraltro, la società cooperativa, nonostante l'addebito degli assegni in questione, visibile dagli estratti conto, nulla aveva contestato circa la loro irregolarità.

Quanto ai due assegni di cui è stata disconosciuta la firma di trattenza, la banca, da un lato, ha contestato la rilevanza delle dichiarazioni rese dal signor [redacted] in sede di indagini e, dall'altro lato, ha contestato la sussistenza della prova del riempimento degli assegni *contra pacta*, non essendo stato in alcun modo dimostrato che tali assegni fossero stati compilati da soggetti diversi dall'amministratore Unico della cooperativa o da [redacted] quale delegato ad operare sul conto.

In merito ai prelievi effettuati dalla carta ricaricabile, la banca ha evidenziato come alcun addebito di responsabilità poteva essere mosso nei suoi confronti, non avendo alcuna possibilità di verificare la movimentazione della carta che veniva gestita direttamente on line.

Infine, la difesa della banca ha contestato la sussistenza del nesso causale, da valutare in termini di causalità omissiva, ritenendo carente la prova che, anche laddove fossero accertate le invocate omissioni della banca circa le segnalazioni di operazioni sospette, con l'inoltro delle segnalazioni sarebbe stata evitata la distrazione dalle casse sociali di un'ingente somma di denaro. Mancherebbe quindi la prova, all'esito di un giudizio prognostico condotto *ex ante*, del nesso causale, non potendosi ritenere, secondo il criterio ispirato alla regola causale del "più probabile che non", che se la banca avesse adottato la supposta condotta di



segnalazione delle operazioni sospette non si sarebbe comunque verificato l'evento (ossia la sottrazione del denaro) e il danno lamentato (ossia, la lesione del patrimonio sociale).

1.3. Rigettata la richiesta di riunione avanzata dalla difesa di parte attrice, all'esito della prima udienza è stata dichiarata la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. ed è stata disposta l'integrazione della citazione. Successivamente, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. ed è stata svolta attività istruttoria con l'escussione di alcuni testimoni e con l'acquisizione di documentazione. È stata poi fissata l'udienza del 15 marzo 2023 per la precisazione delle conclusioni e in quella sede la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

2. In via pregiudiziale, in merito alle istanze di prova orale avanzate dal fallimento, non ammesse nel corso del giudizio e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, si richiama integralmente il contenuto dell'ordinanza del 26 novembre 2021.

Quanto all'istanza di esibizione avanzata dal fallimento attore nella nota di Trattazione Scritta del 5 novembre 2021, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e avente ad oggetto «i messaggi di "alert" generati in via automatica dal sistema informatico del BANCO BPM S.p.A. nell'anno 2016 in relazione ad operazioni bancarie richieste nel medesimo periodo dalla p.», reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, si rileva il

carattere tardivo dell'istanza, con conseguente inammissibilità della stessa.

Per quanto concerne la richiesta, avanzata dal fallimento attore nel corso dell'udienza del 23 giugno 2022 e reiterata nel corso dell'udienza del 5 luglio, avente ad oggetto l'autorizzazione al deposito in giudizio della documentazione inerente la causa di lavoro instaurata dalla ex dipendente del Banco BPM -

1 - a seguito del licenziamento intimatole (secondo la prospettazione attrice) per i fatti per cui è causa, si ribadisce quanto già evidenziato nel corso del giudizio, ossia che l'istanza non è meritevole di accoglimento, trattandosi di valutazioni giudiziali ininfluenti nell'ambito del presente giudizio.

3. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla banca.

Va premesso che la *legitimatio ad causam*, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, distinguendosi così dall'effettiva titolarità del rapporto controverso che, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. L'istituto processuale della legittimazione attiva o passiva, quindi, si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c. e deve intendersi quale diritto potestativo di ottenere una pronunzia sul merito della domanda giudiziale. Esso integra una condizione dell'azione e, pertanto, la verifica della sua sussistenza deve essere effettuata sulla base dei soli fatti esposti dall'attore nell'atto introduttivo. Il giudice, in altri termini, deve accertare se, secondo la prospettazione fatta nella domanda giudiziale, l'attore e il convenuto possano, in relazione alla disciplina prevista per il rapporto controverso, assumere, rispettivamente, la veste di soggetto dotato del potere di chiedere la pronunzia e di quello che deve subirla. Di conseguenza, non attiene alla *legitimatio ad causam* ma al merito della lite la questione relativa alla titolarità, attiva e passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata.

Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di citazione e della memoria integrativa depositata ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., si evince che il fallimento attore ha agito, a tutela della massa dei creditori, lamentando una duplice responsabilità della banca, extracontrattuale e contrattuale, per violazione della normativa antiriciclaggio e del dovere di diligenza professionale richiesto nello svolgimento dell'attività bancaria, evidenziando come le condotte della banca avessero contribuito a generare il dissesto della cooperativa e,



in definitiva, avessero danneggiato la massa dei creditori. Il fallimento, in particolare, ha allegato e dedotto che, nonostante la presenza di fattispecie (emissione di numerosi assegni all'ordine dello stesso emittente) che avrebbero dovuto generare sospetti in merito alla liceità della massa di operazioni realizzate, la banca convenuta non aveva interrotto il rapporto bancario, in violazione degli obblighi di identificazione e segnalazione di anomalie rilevanti ai fini della normativa antiriciclaggio, del conseguente obbligo di rifiuto di compiere le operazioni sospette e delle norme poste a presidio della sana e prudente gestione del credito, concorrendo, così, al compimento della illecite attività degli esponenti della società e contribuendo alla realizzazione dello stato di insolvenza della cooperativa.

In base alle descritte causali, il fallimento ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dell'intero importo raccolto irregolarmente, quantificato nella somma di euro 467.230,00, nonché degli importi degli assegni negoziati illegittimamente, pari ad euro 28.650,00.

In questa prospettiva non può dubitarsi della legittimazione della curatela ad agire per il risarcimento dei danni chiesti nell'ambito del presente giudizio, integrando una questione di merito la valutazione circa la sussistenza dell'invocata responsabilità della banca e, in particolare, della violazione degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette agli organi competenti e di astensione dal compimento delle operazioni medesime nonché del nesso causale e dei danni lamentati.

In effetti, in merito alla legittimazione della curatela fallimentare, la Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha ritenuto proponibile l'azione risarcitoria del curatore affermando che *«nel sistema delineato dalla legge fallimentare, la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni c. d. di massa, finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo»* (Cass., SS.UU., 23 gennaio 2017, n. 1641; già Cass., sez. un., 28 marzo 2006, nn. 7029, 7030 e 7031; successivamente, Cass., 1 giugno 2010, n. 13413 e, più di recente, Cass., Ordinanza 30 giugno 2021 n. 18610).

La Suprema Corte ha inoltre precisato che il curatore è legittimato ad agire nei confronti della banca per i danni cagionati alla società fallita, ove il fallimento deduca, a fondamento della sua pretesa, la responsabilità del terzo (nel caso di specie, di una banca che aveva concesso un finanziamento alla società) verso la società per il pregiudizio diretto, causato al patrimonio di questo dall'attività svolta dal terzo (nella fattispecie, attività di finanziamento). È stato quindi ribadito come tale azione – di accertamento della responsabilità del terzo e condanna al risarcimento – spetti senz'altro al curatore, come successore nei rapporti del fallito, ai sensi dell'art. 43 l. fall., che sancisce, per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, la legittimazione esclusiva del predetto, trattandosi di lesione del patrimonio dell'impresa fallita e di un diritto rinvenuto dal curatore nel patrimonio di questa. In definitiva, *«Al curatore, invero, spetta la legittimazione per le c.d. azioni di massa, volte alla ricostituzione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., di cui tutti i creditori beneficeranno; così, al curatore spettano le azioni revocatorie di cui agli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall., nonché le azioni di responsabilità contro gli organi sociali, ivi compresa quella dei creditori per «l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale» (art. 2394-bis c.c. e 146 l. fall.)»* (Cass., Ordinanza 30 giugno 2021 n. 18610 cit.).

Nel caso oggetto d'esame la curatela fallimentare ha prospettato la responsabilità della Banca convenuta per violazione del dovere di *neminem laedere*, ex art. 2043 c.c., nonché la sua responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., derivanti da condotte della convenuta (violazione obbligo di segnalazione di operazioni sospette e astensione dal compimento delle operazioni nonché negoziazione di assegni irregolari) configurate quali fatti direttamente ed immediatamente causativi di danno al patrimonio della società. Le azioni esercitate sono inquadrabili, in base alle argomentazioni svolte dalla curatela, tra quelle finalizzate alla reintegrazione del patrimonio sociale e, quindi, al ripristino e alla salvaguardia della generale garanzia



patrimoniale, anche a tutela delle ragioni dei creditori indistintamente considerati. L'azione proposta dal fallimento si rivolge, dunque, contro la banca, censurando la sua condotta che avrebbe avuto l'effetto di danneggiare il patrimonio d'impresa e, perciò, il ceto creditorio nel suo complesso. Ne consegue che il curatore fallimentare, quale successore nei rapporti facenti capo alla società fallita e alla stregua delle allegazioni svolte, deve ritenersi, in astratto, legittimato ad agire nei confronti della banca.

4. Passando all'esame del merito, la curatela del fallimento ha anzitutto chiesto anzitutto di accertare la responsabilità extracontrattuale della banca per la violazione degli obblighi sulla stessa gravanti in virtù della normativa antiriciclaggio (d. lgs. n. 231/2007).

4.1. Giova rilevare che la responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., è originata da qualunque fatto colposo o doloso che cagioni ad altri un danno ingiusto e che, secondo l'opinione consolidata, gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile consistono: nel fatto illecito, nel danno ingiusto (inteso nella sua duplice accezione di danno arrecato *non iure*, ossia non giustificato dall'ordinamento giuridico, e *contra ius*, ossia lesivo di una posizione o di un interesse tutelati dall'ordinamento) e nel nesso di causalità giuridica e materiale tra il fatto illecito, l'evento lesivo (danno-evento) e il danno ingiusto (danno-conseguenza), nella colpevolezza dell'agente e nella imputabilità del fatto lesivo.

Sotto il profilo dell'onere della prova, in materia di responsabilità extracontrattuale, incombe in capo a colui che agisce e quindi al danneggiato *"l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva"* (Cass. Civ., n. 11946/2013; Cass. Civ., n. 390/2008; Cass. Civ., n. 17152/2002; Cass. Civ., n. 191/1996).

Pertanto, ai fini della configurabilità della responsabilità della banca per le condotte sopra enunciate, il curatore aveva l'onere di dedurre e provare: a) la condotta violativa delle regole che disciplinano l'attività bancaria, caratterizzata da dolo o almeno da colpa; b) l'evento lesivo; c) il danno-conseguenza, rappresentato dall'aumento del dissesto della cooperativa; d) il rapporto di causalità fra tali danni e la condotta tenuta dalla banca. Conseguentemente, ove si ritenga insussistente uno qualsiasi di tali elementi, la domanda di risarcimento del danno va rigettata senza necessità di verificare la sussistenza degli altri (Cass., 4 febbraio 2014 n. 2422).

Quanto all'accertamento del nesso causale, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente evidenziato come l'affermazione della responsabilità della banca richieda non soltanto la rigorosa indagine circa la situazione di negligenza professionale della banca medesima, ma anche la scrupolosa verifica del nesso causale, ai sensi dell'art. 1223 c.c., alla stregua della teoria della causalità adeguata, per la quale non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza temporale, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, di tal che l'evento dannoso si ponga come conseguenza normale dell'antecedente, il quale abbia rappresentato, secondo la logica del *"più probabile che non"*, la ragione della prosecuzione dell'attività d'impresa e, quindi, del pregiudizio economico di cui si chiede il risarcimento (così, Cass., 18610/2021 cit.; sul criterio della probabilità scientifica ai fini dell'accertamento del nesso causale, cfr. anche Cass., 27/07/2021 n. 21530; in tema, *ex multis*, Cass., Ordinanza 06/07/2021 n. 19033; Cass., Ordinanza 26/06/2020 n. 12906; Cass., 15/02/2018 n. 3704; Cass., 07/12/2017 n. 29315).

Per quanto concerne, in particolare, la causalità omissiva – rilevante nella fattispecie oggetto d'esame – è stato precisato che il suo accertamento presuppone, anzitutto, l'individuazione dell'obbligo giuridico, specifico o generico, che impone di tenere la condotta omessa, ossia di impedire l'evento dannoso (Cass., 20/09/2006 n. 20328; Cass., 21/05/2013 n. 12401). L'individuazione di tale obbligo deve precedere il momento di apprezzamento della causalità omissiva, che consiste nell'accertare se l'evento sia



effettivamente ricollegabile in tutto od in parte all'omissione, nel senso che esso non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli (in materia, tra le altre, Cass., 08/04/2020 n. 7760 e Cass., 27/07/2021 n. 21530), con l'ulteriore avvertenza che l'evento dannoso dev'essere anche riconducibile alla tipologia di eventi che l'obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa intendeva evitare. L'indagine dovrà poi procedere nel senso di verificare se l'evento lesivo sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) e che quindi esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, operando per il tramite di un giudizio probabilistico che dia per realizzata l'omissione omessa e con esclusione di fattori alternativi. Si tratta di giudizio necessariamente probabilistico: bisognerà supporre mentalmente come realizzata l'azione omessa ed interrogarsi in termini probabilistici di verosimiglianza se tale condotta sarebbe stata in grado di scongiurare l'evento (tra le altre, Cass. 14 febbraio 2012, n. 2085).

4.2. Ciò posto, le domande proposte non sono meritevoli di accoglimento, in quanto la curatela non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, con particolare riferimento alla prova del nesso causale.

Anzitutto, va evidenziato che il signor [REDACTED] era pacificamente autorizzato ad effettuare operazioni sul conto corrente intestato alla società cooperativa [REDACTED], che integra una pratica bancaria usuale e, comunque, astrattamente legittima quella dell'emissione degli assegni all'ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) e, soprattutto, che già verso la fine dell'anno 2015 la banca aveva effettuato la segnalazione di operazioni sospette in merito a numerosi prelievi di contante. A tale ultimo riguardo, dalla comunicazione inoltrata all'Unità di Informazione Finanziaria - UIF, risalente al 25 novembre 2015, si evince che la banca aveva segnalato all'Ufficio competente *“numerosi prelievi di contanti eseguiti mediante negoziazione per cassa di assegni tratti dal conto corrente n. 9556 intestato alla società Servizi Professionali Società Cooperativa. Nell'anno 2015 tali operazioni ammontano ad oltre 121.360 euro”* (così, la Descrizione dell'operatività sospetta →) e che, al fine di esplicitare i “motivi del sospetto”, è stato evidenziato *“[...] il cliente effettua operazioni in contanti di significativo ammontare quando è noto per essere sottoposto a procedimento penale. Segnalazione che trae spunto dalla richiesta di documentazione ricevuta dalle autorità inquirenti relativamente all'indagine della D.L.A. di Milano, p.p 1873/15 mod 45 che vede coinvolta la società Servizi Professionali Società Cooperativa. Trattasi di cooperativa di facchinaggio nostra correntista dal novembre 2014 (conto corrente n. 9556). Nell'anno 2015 sul predetto rapporto sono transitate operazioni a credito per 596.428 euro ed operazioni a debito per 598.111 euro”* (doc. 2 allegato alla nota del 9 marzo 2022 con cui la banca ha ottemperato all'ordine di esibizione delle segnalazioni di operazioni sospette, disposto con ordinanza del 26 novembre 2021).

A fondamento delle domande proposte, parte attrice ha dedotto che, a fronte delle palesi e macroscopiche anomalie delle singole operazioni bancarie poste in essere dal signor [REDACTED] dal mese di gennaio 2016 al mese di gennaio 2017, con evidenti indici di rischio riciclaggio, la banca, in violazione in violazione degli obblighi di sana e prudente gestione dell'attività bancaria e di *bank regulatory compliance*, posti a presidio della integrità, legalità, trasparenza del sistema bancario, della correttezza dei comportamenti degli operatori bancari e del cd. ordine pubblico economico, non aveva provveduto a segnalare le operazioni sospette di riciclaggio né, tantomeno, si era astenuta dal compimento delle operazioni anomale, eventualmente interrompendo il rapporto bancario, e aveva dunque consentito e contribuito, di fatto, sia al compimento dell'attività criminale posta in essere da [REDACTED] ma riconducibile al signor [REDACTED], sia all'accumulo di ulteriori debiti a carico della cooperativa, sia in definitiva alla determinazione dello stato di insolvenza della società medesima.

In altri termini, secondo la prospettazione attrice, se la banca convenuta avesse agito nel rispetto della normativa antiriciclaggio, in particolare degli artt. 23 e 41 d.lgs. n. 231/2007 vigenti all'epoca, segnalando



tempestivamente le operazioni anomale effettuate tra il mese di gennaio 2016 e il mese di gennaio 2017 sul conto corrente intestato alla società ' e, soprattutto, rifiutando di dare esecuzione a tali operazioni, eventualmente interrompendo il rapporto di conto corrente in questione, ciò avrebbe evitato la distrazione di ingenti somme di denaro destinate al pagamento dei creditori sociali e impedito l'aggravamento del dissesto finanziario della cooperativa.

Posto che la curatela imputa all'istituto di credito una condotta di natura omissiva (non aver segnalato le operazioni anomale e non averle impedito rifiutando la loro esecuzione), occorre far riferimento ai principi sopra richiamati in tema di causalità omissiva.

Anzitutto, ad avviso di questo giudice non può configurarsi, come invece ritenuto dalla curatela, un generale obbligo di astensione a carico degli intermediari o di rifiuto dell'esecuzione delle operazioni. L'insussistenza di tale obbligo si evince in primo luogo, dall'esame dell'art. 23 d.lgs. n. 231\2007, secondo la disciplina *ratione temporis* applicabile, che limitava l'obbligo di astensione alle ipotesi in cui non potessero essere rispettati gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), ossia ad un' ipotesi non sussistente nella fattispecie, non risultando nemmeno in base alle allegazioni attoree che la banca si sia trovata nella condizione di non poter rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela. Inoltre, si rileva che, oltre al suddetto obbligo di segnalazione delle operazioni sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, da quest'ultima non emerge anche il dovere della banca di interrompere il rapporto di conto corrente in presenza di dette operazioni sospette, a prescindere dalla ricorrenza della condizione di legge costituita dalla impossibilità per la banca di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela. La non configurabilità di un generalizzato obbligo di astensione a carico dell'istituto di credito si ricava anche dall'art. 6 del decreto, secondo la disciplina applicabile, che imponeva all'intermediario di effettuare, in caso di operazioni sospette, la segnalazione all'Unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia (UIF), alla quale competeva la valutazione circa l'eventuale sospensione di tali operazioni (art. 6 d.lgs. n. 231\2007). Ciò senza considerare che, ai sensi dell'art. 23 comma 3 d.lgs. 231\2007 va esclusa l'operatività di tale obbligo laddove l'astensione potrebbe ostacolare le indagini e che nel caso di specie le indagini erano pacificamente in corso sin dal 2015, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto della banca di eseguire le operazioni di prelievo o, come preteso dal fallimento, l'interruzione del rapporto bancario avrebbe sicuramente pregiudicato o comunque ostacolato la prosecuzione delle indagini.

Ad avviso di questo giudice non è nemmeno configurabile, in base alla normativa antiriciclaggio, un obbligo a carico della banca di interrompere il rapporto bancario, atteso che tale normativa prevede obblighi di natura pubblicistica (la cui osservanza è infatti presidiata da un sistema di sanzioni penali e amministrative) di prevenire l'ingresso nel sistema legale di risorse di origine criminale, contribuendo così a preservare la stabilità, la concorrenza, il corretto funzionamento dei mercati finanziari, per cui l'interesse tutelato dalla stessa deve ritenersi che abbia natura esclusivamente pubblicistica. Pertanto, non si può attribuire (contrariamente a quanto sembra aver sostenuto la curatela) agli obblighi di legge stabiliti a carico (anche) degli Istituti di credito dalla normativa antiriciclaggio una natura integrativa contrattuale in relazione ai rapporti finanziari instaurati con i propri clienti.

Ancora, per quanto concerne l'invocata violazione degli obblighi di segnalazione discendenti dall'art. 41 d.lgs. n. 231\2007, esclusa una generica funzione di vigilanza dell'istituto di credito quale controllore esterno della regolarità delle operazioni compiute dall'amministratore di detta società o da chi eserciti funzioni gestorie, si osserva che, anche aderendo alla prospettazione difensiva attorea ritenendo sussistente tale violazione con riguardo ai prelievi eseguiti nel corso del 2016-2017, il giudizio controfattuale, relativo alla sopra citata causalità ipotetica, conduce ad un esito negativo.



In effetti, la curatela, violando l'onere sulla stessa gravante ai sensi degli artt. 2043 e 2097 c.c., ha genericamente allegato ma non ha provato né ha chiesto di provare con articolazione di capitoli ammissibili (come emerge dall'esame delle richieste istruttorie avanzate in corso di causa, formulate per lo più in termini generici) che la puntuale e diligente segnalazione delle anomalie riguardanti le operazioni effettuate nel 2016 sul conto corrente intesto alla società e acceso presso la convenuta e l'adempimento degli obblighi di vigilanza avrebbero evitato, mediante l'intervento della Banca d'Italia o della Procura della Repubblica, l'accumulo di ulteriori debiti e quindi ridotto l'entità del danno patito dalla massa dei creditori del Fallimento.

Parte attrice non ha quindi fornito, in relazione al caso concreto, elementi da cui poter ricavare la prevalenza della probabilità che l'eventuale segnalazione delle operazioni asseritamente anomale e sospette (in asserita violazione dell'art. 41 d.lgs. n. 231/2007) avrebbero indotto gli organi preposti (in particolar, l'Unità di Informazione finanziaria) ad intervenire ai fini dei controlli di legge e, quindi, ad impedire la prosecuzione delle operazioni asseritamente dannose per la società fallita e i suoi creditori; né tali elementi potevano essere desunti, avendo natura valutativa logico-giuridica, da una prova per testi.

Tale esito interpretativo risulta corroborato sia dalla circostanza per cui le Autorità investigative già nel 2015 erano a conoscenza delle modalità operative della sia dal fatto che nel mese di novembre 2015 la banca convenuta aveva già effettuato una segnalazione di operazioni sospette relativamente ai numerosi prelievi eseguiti, sempre tramite assegni emessi all'ordine del traente, sul conto corrente della cooperativa, e ciononostante le Autorità preposte non erano intervenute. Tale precedente segnalazione effettuata dalla convenuta dimostra che l'attività di contrasto al riciclaggio era stata puntualmente realizzata dall'istituto di credito ma che ciò non aveva impedito l'ulteriore distrazione di somme dalle casse sociali o l'aggravarsi del dissesto finanziario della cooperativa.

Ad ulteriore conferma di tale ricostruzione va anche evidenziato che non risulta alcun coinvolgimento di direttori e funzionari della banca nelle indagini penali e nel processo in corso.

Ancora, si rileva come tutte le allegazioni attoree siano state specificamente contestate dal convenuto istituto di credito, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., sicché i fatti posti a fondamento di tali deduzioni, senza dubbio alcuno, rientravano nel *thema probandum* da accertare per potere ottenere il ristoro del danno preteso. Alla luce delle osservazioni che precedono, deve escludersi che nella fattispecie concreta sia stata raggiunta la prova dell'accertamento causale, non potendosi ritenere, secondo il criterio ispirato alla regola della normalità causale del "*più probabile che non*", che se anche la convenuta avesse adottato la condotta omessa e ritenuta doverosa non si sarebbero comunque verificati il danno evento (i fatti di sottrazione) e il danno conseguenza (la lesione del patrimonio sociale e, quindi, dei creditori).

5. Passando ad esaminare le domande di accertamento della responsabilità contrattuale della banca, ai sensi dell'art. 1218 c.c. in combinato disposto con l'art. 1176 comma 2 c.p.c. per aver consentito la negoziazione di assegni irregolari o con firma apocriфа, si ritiene che anche tali domande vadano rigettate. Come noto, il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., SS.UU., 30/10/2001 n. 13533). Dunque, nella responsabilità da inadempimento contrattuale, è necessaria l'allegazione e la dimostrazione del fatto dannoso e del nesso di causalità.

Ciò posto, nella specie, il fallimento, sul presupposto, pacifico, dell'intervenuta stipula di un contratto di conto corrente tra la cooperativa e l'istituto di credito, ha allegato l'inadempimento contrattuale della convenuta all'obbligo di diligenza professionale nell'esercizio dell'attività bancaria, da



valutare ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c., per aver negoziato assegni irregolari, in quanto privi del timbro della società correntista, o con firma apocrifia, in quanto disconosciuta dal signor _____ i.

Tuttavia, i rilievi riguardanti l'irregolarità dagli assegni per assenza del timbro della società, ossia il fatto che le operazioni in questione erano state compiute dal _____ i personalmente senza spendita del nome sociale non sono fondate, non essendo nemmeno contestato dal fallimento che tali operazioni, relative al conto intestato alla cooperativa, siano state compiute da _____ nella sua qualità di soggetto delegato ad operare sul conto della società stessa; come pure priva di rilievo ai fini di cui si discute è la circostanza che gli assegni circolari fossero stati emessi a nome di _____ i, dal momento che nessun sospetto poteva legittimamente sorgere in capo all'operatore bancario per il fatto che si attingesse a conti della società per fornire la provvista occorrente all'emissione di assegni circolari a nome di uno dei soggetti che era legittimato ad operare sul conto in questione.

Analogamente, non sono fondate le contestazioni relative ai due assegni di cui è stata disconosciuta la firma di traenza, condividendosi sul punto quanto eccepito dalla banca, ossia che, in astratto, gli assegni in questione potevano essere stati compilati anche dall'Amministratore unico della società cooperativa, tale C _____ i circostanza che rende privo di rilevanza il disconoscimento delle sottoscrizioni effettuato da _____ i.

La giurisprudenza di legittimità, in materia di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione, ha evidenziato che *"La parte che produce in giudizio una scrittura privata (nella specie, un bonifico bancario) da lei apparentemente sottoscritta e della quale contesta l'autenticità deve fornire la prova, con gli ordinari mezzi, della falsità della sottoscrizione, non sussistendo un onere della controparte di chiederne la verifica. Invero, non trovano applicazione al riguardo gli artt. 214 e 215 c.p.c., che presuppongono che il documento del quale si deduca la falsità della firma sia stato prodotto in giudizio dall'altra parte, e non dall'apparente sottoscrittore"* (Cass., sentenza, 1 dicembre 2016 n. 24539; Cass., 23 luglio 2014 n. 16777). Applicando questo principio al caso di specie, si ritiene che gli elementi sottoposti all'attenzione di questo Tribunale non siano idonei a soddisfare l'onere della prova gravante su parte attrice che si è limitata a sostenere il carattere apocrifo delle firme di traenza, disconosciute da _____ i.

Da tali considerazioni discende l'infondatezza anche delle domande di accertamento della responsabilità contrattuale della banca.

6. Infine, va rigettata le domanda con cui la curatela ha chiesto la condanna della banca al risarcimento danno ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c..

Invero, è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte (cd. elemento oggettivo), nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave (elemento soggettivo). Nel caso di specie, la curatela non ha provato i suddetti fatti idonei a consentire una favorevole valutazione della invocata pretesa di lite temeraria.

Peraltro, sulla scorta dell'esame della documentazione prodotta e degli atti di causa non sussistono gli estremi normativamente previsti al fine della pronuncia officiosa di condanna per responsabilità aggravata dell'odierna opponente.

In effetti, la condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi. Come evidenziato di recente dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, l'accertamento della



responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale (Cass., SS.UU., ordinanza 16 settembre 2021 n. 25041). Nel caso di specie, la condotta serbata dalle parti non può qualificarsi come contraria alla buona fede, né tantomeno dettata da colpa grave, risultando confinata, comunque, entro i limiti di un corretto esercizio del diritto di difesa, né può configurarsi un abuso dello strumento processuale.

Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta.

Precisamente, tenuto conto del valore della domanda proposta (che rientra nello scaglione tra euro 260.000,00 ed euro 520.000,00), le spese vanno liquidate in complessivi euro 22.457,00, in applicazione dei valori medi dei parametri forensi.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal Fallimen società cooperativa in liquidazione n. , in persona del Curatore Fallimentare, contro Banco BPM s.p.a., così provvede:

a. rigetta le domande;

b. condanna il società cooperativa in liquidazione n. , al pagamento, in favore della società Banco BPM s.p.a., delle spese processuali che liquida nella somma di euro 22.457,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.

Così deciso a Milano, in data 22 maggio 2023

Il giudice
Ada Favarolo

